# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA -

Doc. XXIV n. 22

# RISOLUZIONE DELLA 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente e beni ambientali)

d'iniziativa del senatore MARINIELLO

approvata il 13 marzo 2014

ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle problematiche ambientali connesse alla prospezione, ricerca, coltivazione ed estrazione di idrocarburi liquidi in mare, anche con particolare riferimento alle conseguenze sulle coste nazionali

## La Commissione,

## premesso che:

- l'attività di esplorazione finalizzata alla scoperta di giacimenti petroliferi e di idrocarburi comporta per sua natura operazioni invasive dei fondali e degli ambienti marini. D'altro canto, nell'interesse del Paese, si impone l'opportuna valorizzazione delle risorse energetiche nazionali, anche in considerazione della ridotta disponibilità;
- il Mar Mediterraneo è un mare piccolo e semichiuso con originalissime caratteristiche che rappresenta uno straordinario patrimonio dell'intera umanità e che, con una dimensione inferiore all'1 per cento dei mari del Mondo, è gravato dal transito del 25 per cento del traffico mondiale di idrocarburi, di cui solamente un terzo destinato ad approdi e consumi mediterranei;
- la consapevolezza dei gravissimi pericoli connessi alle attività di estrazione offshore nel Mar Mediterraneo induce a guardare con grande attenzione all'impatto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2013, recante «Ampliamento della zona «C», aperta alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi in mare»;
- gli eventi sismici che hanno interessato il territorio nazionale negli ultimi anni attestano l'imprevedibilità dell'attività tellurica e vulcanica sotto la crosta terrestre, in mare e sulla terraferma, rimanendo sempre sospesa la minaccia che un terremoto in mare possa danneggiare le piattaforme utilizzate per le attività di esplorazione e di estrazione con episodi di inquinamento difficili da controllare, che sortirebbero effetti deleteri sulle attività economiche realizzate in mare e sulle coste nazionali;
- da queste considerazioni deriva l'assoluta necessità di valutare l'opportunità o meno di proseguire o autorizzare nuove trivellazioni, poiché ogni altra attività legata a prospettive di estrazione di idrocarburi in mare e a terra, ancorché meramente esplorativa, intaccherebbe l'integrità dei siti, marini e terrestri, e l'immagine ad alto valore naturalistico che sempre più si va imponendo all'attenzione del turismo internazionale;
- è urgente avviare, anche nelle sedi internazionali e comunitarie, idonee iniziative politiche, normative ed amministrative per definire più severe regolamentazioni, strumenti e capacità di intervento a fronte dei rischi connessi alle attività di ricerca, coltivazione e trasporto via mare di idrocarburi;
- considerato che nel corso della XVI Legislatura, il 15 giugno 2011, la 13<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, in sede di esame dell'affare assegnato relativo alla comunicazione della Commissione al Par-

#### XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lamento europeo ed al Consiglio «Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi» (COM (2010) 560 definitivo), approvò una risoluzione con la quale si impegnava il Governo, tra l'altro, ad avviare tutte le procedure necessarie per la ratifica del protocollo per la protezione del Mediterraneo contro l'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondale marino e del relativo sottosuolo (Protocollo offshore) e ad operare per far sì che l'attuazione del protocollo medesimo sia riconosciuta come priorità nell'attività della Convenzione di Barcellona per il biennio 2012-2013 e ad attivarsi nelle diverse sedi internazionali, europee e nazionali per la modifica del regime giuridico delle responsabilità per gli sversamenti inquinanti in mare prodotti da trasporti marittimi di idrocarburi ed altre sostanze inquinanti, mediante l'espressa corresponsabilizzazione delle società, delle imprese e dei soggetti destinatari di detti trasporti, al fine di espandere il novero dei responsabili tenuti a risarcire i danni anche ambientali, così da conseguire una maggiore attenzione anche da parte dei medesimi destinatari ai requisiti di modernità, di efficienza e di sicurezza delle navi da utilizzare per il trasporto via mare di sostanze inquinanti o pericolose.

# impegna il Governo:

- a riconsiderare la disciplina recata dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152 come modificato dall'articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 nella parte in cui sono fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nell'ambito di un disegno di legge di iniziativa governativa o parlamentare di riordino delle procedure autorizzative;
- a rivalutare il complesso delle autorizzazioni per la ricerca, le prospezioni e le perforazioni in mare anche in considerazione della attuale applicazione del citato decreto del 27 dicembre 2012, che ha ampliato la zona marina «C»;
- a prevedere, in maniera chiara ed univoca, che il parere degli enti locali sulle installazioni da assoggettare a valutazione di impatto ambientale (VIA) sia acquisito e vagliato quale parte integrante dello stesso procedimento di VIA;
- a valutare quale sia l'effettiva produttività dei giacimenti in esercizio e ad assicurare che le imprese responsabili reperiscano le risorse necessarie a finanziare le attività di *decommissioning* delle piattaforme da avviare a dismissione e ad assicurare la soddisfazione delle richieste di risarcimento a cui sono tenute le compagnie petrolifere per i danni ambien-

#### XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tali cagionati, attraverso l'innalzamento delle *royalty* sulle attività estrattive e sulle concessioni di coltivazione in mare;

- a prevedere che l'istruttoria per le perforazioni in mare i cui oneri sono posti a carico dei soggetti che inoltrano l'istanza sia effettuata mediante il contributo di istituti di livello nazionale in possesso delle professionalità tecniche e delle competenze specialistiche, quali l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o il Consiglio nazionale delle ricerche, che devono essere coinvolti, in via ordinaria, nelle procedure finalizzate a tale tipologia di valutazioni;
- ad assicurare un costante coinvolgimento informativo degli Enti locali in relazione alle istanze di rilascio di titoli minerari in mare;
- a promuovere con la massima tempestività la ratifica degli accordi e delle convenzioni internazionali, a cui l'Italia aderisce ed in particolar modo del Protocollo offshore della Convenzione di Barcellona che in ogni modo mirino a prevenire o a minimizzare gli impatti prodotti dalle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi che si svolgono lungo le coste, unitamente a tutte le convenzioni concernenti la prevenzione o minimizzazione degli impatti prodotti dal trasporto di idrocarburi e sostanze pericolose via mare o comunque relative all'inquinamento marino;
- a promuovere in tutte le sedi opportune iniziative volte a definire una comune strategia con tutti gli altri Paesi del Mediterraneo per una severa regolazione dello sfruttamento di giacimenti sottomarini di idrocarburi nell'intero bacino;
- a promuovere un innalzamento del quadro regolatorio in materia di sicurezza anche nei Paesi del Mar Mediterraneo attraverso l'attivazione degli opportuni canali diplomatici e la promozione di una conferenza dei Paesi rivieraschi;
- a verificare la compatibilità di attività eventualmente in corso da parte di Stati mediterranei in acque internazionali o di loro competenza con gli accordi internazionali in essere e con le discipline regolative concernenti lo sfruttamento della piattaforma continentale e comunque, ove ritenga, ad attivare una stretta interlocuzione con gli stessi Stati per sollecitare il fermo di iniziative che, data la particolare contiguità e vicinanza con la regione marina e con le coste italiane, potrebbero metterne a rischio l'integrità e in virtù di ciò predisporre l'elenco esatto delle autorizzazioni rilasciate ed ancor oggi in vigore con riferimento alle acque territoriali italiane e, al di fuori di esse, alla piattaforma continentale ed altresì di ogni altro *nulla osta* rilasciato anche con riferimento ad iniziative di stessa natura ove lo Stato italiano sia partecipe;
- ad assicurare il recepimento della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, prestando particolare attenzione alla valutazione delle capacità tecnico-economiche del richiedente, anche per far fronte a eventuali misure di compensazione di danni ambientali, al coinvolgimento dei territori e ai compiti dell'autorità competente;

#### XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- a indire una moratoria delle nuove attività di coltivazione di idrocarburi liquidi nel mare territoriale, nelle more del recepimento della citata direttiva 2013/30/UE;
- incrementare per le nuove concessioni di coltivazione le aliquote delle *royalty* del 50 per cento rispetto a quelle attualmente vigenti;
- ad assicurare che gli introiti erariali previsti dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, siano integralmente assegnati, ad inizio dell'anno finanziario successivo, su appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare con un'adeguata programmazione il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare;
- ad incrementare le condizioni di sicurezza del trasporto marittimo con particolare riferimento al mare Adriatico;
- a dimostrare la dovuta sensibilità per la tutela delle coste del mare Adriatico soggette a rischio di preoccupanti fenomeni di subsidenza;
- a prevedere la sospensione delle attività in zone di acclarato rischio sismico, vulcanico, tettonico così come indicato da indagini scientifiche preventive di supporto effettuate dagli enti di ricerca INGV, ISPRA e CNR;
- a prevedere il blocco delle attività in corso e del rilascio di future autorizzazioni previste in zone di particolare ripopolamento ittico, così come opportunamente indicato da indagini scientifiche preventive di supporto, effettuate dagli enti di ricerca INGV, ISPRA e CNR;
- ad effettuare un'analisi preventiva dei costi e dei benefici in relazione a future attività esplorative da autorizzare in zone di particolare pregio turistico ed economico.